Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640. ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966.

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.

Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.

Art. 2.

Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

Art. 3.

Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

I Consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere delegato devono essere cittadini italiani.

Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti Albi.

Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due.

Il personale delle società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli Albi professionali.

Art. 5.

Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data.

Art. 6.

Sono abrogati il R. decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il R. decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle società fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1967.

Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul Rinascimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato, a favore del Centro nazionale di studi sul Rinascimento, stabilito in L. 30.000 col R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2270, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, a L. 100.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968.

Trasformazione in Regi conservatori di musica dei Licei musicali pareggiati di Bolzano, Cagliari e Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Licei musicali di Bolzano, di Cagliari e di Pesaro sono trasformati in Regi conservatori di musica, con effetto dal 16 ottobre 1939-XVII.

Le condizioni per la regificazione saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale e:

a) per la regificazione del Liceo di Bolzano:

il comune di Bolzano, l'Amministrazione provinciale di Bolzano e la Cassa di risparmio di Bolzano;

b) per la regificazione del Liceo di Cagliari:

il comune di Cagliari, l'Amministrazione provinciale di Cagliari, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Cagliari, il comune di Carbonia, il comune di Iglesias, il comune di Oristano;

c) per la regificazione del Liceo di Pesaro:

il comune di Pesaro, l'Amministrazione provinciale di Pesaro, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro, l'Ente provinciale per il turismo di Pesaro, la Cassa di risparmio di Pesaro e la Banca popolare di Pesaro.

Le norme per il passaggio allo Stato dei licei di Bolzano, di Cagliari e di Pesaro saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1969.

Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Si prescrive col decorso di tre anni il diritto alla restituzione dei valori bollati depositati presso le cancellerie giudiziarie a termini dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e dell'art. 2 del R. decreto 17 luglio 1921, n. 995.

I valori non ritirati entro il termine suddetto sono devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai depositi eseguiti anteriormente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i quali non siano stati ritirati entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

Art. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle concernenti i modi di utilizzazione dei valori bollati devoluti all'Ente di previdenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1970.

Varianti all'art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 458, concernente l'istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente il servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 458, concernente l'istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 458, sono aggiunti i seguenti commi:

« Possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche i sacerdoti con cura di anime, esentati, come tali, dal servizio militare in tempo di pace e in caso di mobilitazione, a norma dell'art. 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia. Essi sono dispensati dal presentare il loro ministero spirituale come cappellani militari finchè conservino cura di anime.

« I sacerdoti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e quelli appartenenti alla M.V.S.N. possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche se abbiano età inferiore ai 55 anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1971.

Autorizzazione al comune di Piacenza a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il Nostro precedente decreto 3 maggio 1937-XV con il quale il comune di Piacenza è stato autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *C* fino al 31 dicembre 1939;

Vista la domanda avanzata dal Comune suddetto per continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Piacenza è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. 1972.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Maria Bordoni » di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1972. R. decreto 8 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Maria Bordoni » di Pavia e per esso il suo preside viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5000 per la istituzione di un annuo premio di studio intitolato « On. ing. Giacinto Motta » e ne viene approvato il regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1973.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine del 2° Ordine di San Francesco e della Prima Regola di Santa Chiara, con sede in Pisa.

N. 1973. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine del 2° Ordine di San Francesco e della Prima Regola di Santa Chiara, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1939-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1939-XVII.

Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 settembre 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 262 del 9 novembre 1908, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Treviso;

Visto il successivo R. decreto 11 maggio 1911 col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema di nuovo elenco delle acque pubbliche per la provincia di Treviso predisposto dal locale Ufficio del Genio civile, in sostituzione degli elenchi approvati con i succitati Regi decreti 17 settembre 1908 e 11 maggio 1911;

Visti gli articoli 1 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'articolo 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

SCHEMA DI ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

(in sostituzione degli Elenchi approvati con Decreti Reali 17 settembre 1908 e 11 maggio 1911)

PROVINCIA DI TREVISO

NB. — Nella seconda colonna l'indicazione di fiume, torrente vallone, botro, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, come indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Segni convenzionali: (d) affluente di destra; (s) affluente di sinistra.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*	N. corrispondente del vecchio elenco
1	2	3	4	5	6	7
			VERSANTE ADRIATICO			
			A) *Bacino idrografico degli affluenti del fiume Brenta.*			
1	Torrente di S. Felicita	Brenta	Borso del Grappa	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine	E' confine con la provincia di Vicenza ove ha origine e sbocca e vi figura nell'elenco.	1
2	Valle delle Foglie - infl. n. 1 (s)	S. Felicita	Id.	Dallo sbocco a km. 1,5 a monte del punto in cui cessa di essere confine di Provincia	E' confine per un tratto, a partire dallo sbocco, con la prov. di Vicenza e vi figura nell'elenco.	2
3	Rio Acqua Lugana	(Spaglia)	Loria.	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine	E' per un tratto confine con la prov. di Vicenza e vi figura nell'elenco.	4
4	Torrente Cornosega-infl. n. 3	Acqua Lugana	Borso del Grappa	Tutto il suo corso	—	
5	Rio Acqua La Balbi	(Spaglia)	Riese-Loria	Tutto il tratto scorrente in Provincia.	Ha origine in Provincia di Vicenza.	5
6	Rio Acqua Balbetta	Id.	Loria	Tutto il suo corso.	—	6
7	Brentella Moranda	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine	Passa in prov. di Vicenza ove ha le origini e vi figura nell'elenco.	40
8	Roggia Moresca	Id.	Loria e Castel di Godego	Tutto il tratto scorrente in Provincia	Passa in prov. di Vicenza ove ha le origini.	
9	Roggia Brentellone	Id.	Castelfranco-Castello di Godego	Id.	Passa in prov. di Padova ove ha le origini e vi figura nell'elenco.	9
10	Torrente Muson dei Sassi e Musone	Brenta	Resana-Castelfranco V. Castello di Godego Loria-Fonte-Asolo-Riese	Dal punto in cui esce di Provincia alla confluenza dei torrenti Muson di Castelcucco numero 33 e Muson di Monfumo n. 39	Passa in prov. di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco.	7
11	Brenton e Pighenzo, Giarone, Ghiaia Vallunga o dei Zardi, Val Madonna infl. n. 10 (d)	Musone	Castello di Godego-Loria S. Zenone-Borso del Grappa-Crespano	Tutto il suo corso	Attraversa per un tratto intermedio la prov. di Vicenza e vi figura nell'elenco.	3-44-1 suppl.
12	Valle La Vallicella - infl. n. 11 (d)	Vallunga	Crespano del Grappa	Tutto il suo corso scorrente in questa Provincia.	Sbocca nel Vallunga in prov. di Vicenza e vi figura nell'elenco	45
13	Valletta Fontane - infl. n. 11 (d)	Id.	Id.	Tutto il suo corso	—	46
14	Torrente Giaretta o Viazza, Torrente Fontanelle - infl. n. 10 (d)	Musone	Riese, Loria, S. Zenone, degli Ezzelini	Id.	—	50
15	Torrente Giara di Collalto o Giarone del Bosco - infl. n. 14	Fontanelle (Giaretta o Viazza)	S. Zenone degli Ezzelini, Crespano.	Id.	—	51

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
16	Torrente dei Fontanazzi - infl. n. 14	Fontanelle (Giaretta o Viazza)	S. Zenone degli Ezzelini.	Tutto il suo corso	—	52
17	Roggia Fontana di Rampognan - infl. n. 16	Fontanazzi	Id.	Id.	—	53
18	Valle di Crespan e Valle Cao di Breda - infl. numero 14	Fontanelle (Giaretta o Viazza)	S. Zenone degli Ezzelini, Crespano.	Id.	—	54
19	Valle del Ru Giaretta - infl. n. 14	Id.	Id.	Id.	—	55
20	Torrente Astego o Lastego (alveo abbandonato) - infl. n. 10 (d)	Musone	Riese, Loria	Id.	—	
21	Torrente Astego o Lastego - infl. n. 10 (d)	Id.	Riese, Fonte, Crespano, Paderno	Id.	—	10
22	Valle Mardigion e Valle del Metz - infl. n. 21 (d	Astego	Crespano del Grappa	Dallo sbocco per km. 1,5 verso monte	—	11
23	Valle Maletta o delle Muneghe - infl. n. 21 (d)	Id.	Crespano del Grappa, Paderno del Grappa	Dallo sbocco per km. 2 verso monte	—	12
24	Valle Boccaor - infl. numero 21 (s)	Id.	Paderno del Grappa	Tutto il suo corso	—	13
25	Rivo della Contrada Matarelli e Roggia del Maglio o Asteghello infl. n. 10 (d)	Musone	Fonte	Id.	—	14
26	Rio Mardiglione - infl. n. 10 (d)	Id.	Id.	Id.	—	15
27	Torrente Ru o di S. Margherita - infl. n. 10 (d)	Id.	Id.	Id.	—	16
28	Rio e Roggia dei Chiori - infl. n. 10 (d)	Id.	Id.	Id.	—	17
29	Rio Rosta dei Chiori - influente n. 28	Roggia dei Chiori	Id.	Id.	—	18
30	Torrente Erega - infl. numero 10 (d)	Musone	Asolo, Paderno	Id.	—	19
31	Torrente Perone - infl. n. 10 (d)	Id.	Asolo	Id.	—	20
32	Valle Sesilla - infl. numero 10 (d)	Id.	Id.	Id.	—	21
33	Torrente Muson di Castelcucco - infl. n. 10	Id.	Id.	Tutto il suo corso, comprese le sorgenti	—	22
34	Torrente Bodelago o Ghiaia S. Martino - infl. n. 33 (d)	Muson di Castelcucco	Id.	Tutto il suo corso	—	24
35	Valle di Ghiaia della Costa - infl. n. 33 (d)	Id.	Id.	Id.	—	25
36	Valle Schiener o Schenere - infl. n. 33 (s)	Id.	Id.	Id.	—	23
37	Val Maor e di Collalto - infl. n. 33 (s)	Id.	Id.	Id.	—	26
38	Valle Organo - infl. n. 33 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
39	Torrente Muson di Monfumo - infl. n. 10	Musone	Id.	Id.	—	27
40	Fossa Acqua Morta - infl. n. 39 (d)	Muson di Monfumo	Id.	Id.	—	28

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*	N. corrispondente del vecchio elenco
1	2	3	4	5	6	7
41	Valle il Canaletto - infl. n. 40	Acqua Morta	Asolo, Cavaso	Tutto il suo corso.	—	29
42	Valle Mora - infl. n. 39	Muson di Monfumo	Asolo	Id.	—	33
43	Valle Piumetta o Piumada - infl. n. 39 (s)	Id.	Id.	Id.	—	32
44	Acqua del Colle Toronto - infl. n. 39 (s)	Id.	Id.	Id.	—	31
45	Torrente Armalette - infl. n. 39 (s)	Id.	Id.	Id.	—	30
	B) *Corsi d'acqua minori fra il Brenta ed il Piave*					
46	Torrente Musone Vecchio	Canale di Mirano	Castelfranco Veneto	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine	Passa in prov. di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco	8
47	Scolo Preula - infl. n. 46	Musone Vecchio	Id.	Id.	Passa in prov. di Padova	—
48	Rio Rigosto - infl. n. 46 (s)	Id.	Id.	Id.	Id.	—
49	Rio Acqua Lunga - infl. n. 48 (d)	Rigosto	Id.	Id.	Id.	—
50	Scolo Piovega - infl. n. 49 (d)	Acqua Lunga	Id.	Id.	—	—
51	Rio Issavara	Rustega	Id.	Id.	Sbocca nel torr. Rustega al confine con la prov. di Padova	—
52	Rio Storta	Id.	Id.	Id.	Id.	—
53	Fiume Marzenego	Laguna Veneta	Resana	Dal confine di provincia alla sua sorgente	Passa in prov. di Padova indi in quella di Venezia ove sbocca e vi figura nell'elenco	35
54	Canale Musonello, Rosta dei Molini - infl. n. 53 (s)	Marzenego	Resana, Castelfranco V. Castello di Godego, Loria, Riese, Fonte Asolo	Tutto il suo corso	Viene derivato dal torr. Musone a monte del ponte di Pagnano (Asolo), scorre in sinistra ricevendo un secondo contributo d'acqua dal Musone stesso a valle del Ponte Serenin. Ai Pradazzi (Asolo) sottopassa il Musone percorrendo un breve tratto in destra. A Villa Piana torna in sinistra fino al Ponte di Spineda. Con altro sottopassaggio va in destra e vi si mantiene fino in località S. Pietro di Castello di Godego. Riprende infine il percorso in sinistra che segue fino allo sbocco.	34-36
55	Roggia Acqua Lunga, Roggia Brentella - infl. n. 54 (d)	Musonello	Resana	Id.	—	37
56	Coriolo Fratta - infl. numero 54	Id.	Id.	Id.	—	38
57	Brentella Garzone - infl. n. 54 (d)	Id.	Castello di Godego, Loria	Tutto il tratto scorrente in provincia	Passa in prov. di Vicenza ove ha le origini e vi figura nell'elenco	39

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
58	Torrente o Rosta Volone, Rio del Vallone - infl. n. 54 (d)	Musonello	Loria, S. Zenone degli Ezzelini, Borso del Grappa	Tutto il suo corso, fino ai due rami in cui si divide, detti Valle delle Molle e Valle dei Rori.	Scorre per un tratto intermedio in provincia di Vicenza, e vi figura nell'elenco	41-42
59	Sorgenti e Rio Somegam - infl. n. 58 (d)	Rosta Volone	Borso del Grappa	Tutto il suo corso	—	—
60	Valle Piovega, Canale deviatore del torr. Cornosega - infl. n. 58 (d)	Rio del Vallone	Id.	Id.	—	—
61	Valle Scalon - infl. n. 60	Valle Piovega	Id.	Id.	—	—
62	Valle Fagarola - infl. numero 60	Id.	Id.	Id.	—	—
63	Valle del Col e Valle S. Andrea - infl. n. 60	Id.	Id.	Id.	—	—
64	Valle dei Rori, Valle Cassanega - infl. n. 58	Rio del Vallone	Id.	Id.	—	—
65	Valle delle Molle, Sorgenti e Rio Fonal, Valle Corpon - infl. n. 58	Id.	Borso del Grappa, Crespano del Grappa	Id.	—	43
66	Valle dei Serragli o della Giaretta, Rio Boscon infl. n. 58 (s)	Rosta Volone	S. Zenone degli Ezzelini	Id.	Passa in prov. di Vicenza ove sbocca e vi figura nell'elenco	47
67	Roggia Rivazzo o Riazzolo - inf. n. 54 (d)	Musonello	S. Zenone degli Ezzelini, Fonte	Id.	—	48
68	Roggia di S. Zenone o Valserna - infl. n 67 (d)	Rivazzo	S. Zenone degli Ezzelini	Id.	—	49
69	Rio Dragonziolo, Coriolo infl. n. 54 (s)	Marzenego	Resana	Tutto il tratto scorrente in provincia, sino alle sorgenti	Passa in provincia di Padova	—
70	Fiume Dese	Laguna di Venezia	Mogliano Veneto, Resana	Id.	Ha le origini in provincia, indi passa nella provincia di Padova dopo aver servito per un tratto di confine. Passa poi nella provincia di Venezia ove ha la maggior parte del suo corso, scorrendo per un tratto a confine tra la detta provincia e quella di Treviso. Figura negli elenchi della provincia sopraindicata	56
71	Rio Musoncello detto anche Ruscello - infl. numero 70	Dese	Resana, Castelfranco Veneto	Tutto il suo corso	—	57
72	Torrente Avenale - infl. n. 71	Musoncello	Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Riese	Id.	—	58
73	Scolo Piccolo Avenale - infl. n. 72	Avenale	Riese	Id.	—	59
74	Rio Fossetta - infl. n. 70 (s)	Dese	Resana	Id.	E' per un tratto allo sbocco, confine con la provincia di Padova e vi figura nell'elenco	60
75	Ramo del fiume Zero - infl. n. 70 (s)	Id.	Mogliano Veneto	Id.	—	61
76	Scolo Pianton - infl. numero 70 (s)	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in provincia	Passa in prov. di Venezia, ove sbocca, e vi figura nell'elenco.	62

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*	N. corrispondente del vecchio elenco
1	2	3	4	5	6	7
77	Fossa Storta - infl. numero 70 (s)	Dese	Mogliano Veneto	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine	Passa in Prov. di Venezia, ove sbocca, e vi figura nell'elenco	63
78	Fiume Zero - infl. n. 70 (s)	Id.	Mogliano Veneto, Zero Branco, Mogliano, Vedelago, Resana	Id.	E' saltuariamente per due tratti, confine con la provincia di Venezia, ove poi passa e sbocca. Traversa la provincia di Padova per poi rientrare in quella di Treviso, ove ha le origini. Figura negli elenchi di dette provincie	64
79	Scolo Rio o Rivolo - infl. n. 78 (d)	Zero	Zero Branco	Id.	E' per breve tratto confine con la provincia di Venezia e vi figura nell'elenco.	65
80	Scolo o Rio Vernise - infl. n. 78 (d)	Id.	Id.	Id.	Id.	66
81	Canale Bombena - infl. n. 78	Id.	Id.	Tutto il suo corso	—	67
82	Scolo o Rio Zermanson o Carmason - infl. numero 78 (s)	Id.	Mogliano Veneto, Preganziol, Zero Branco	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine	E' per breve tratto, verso lo sbocco, confine con la provincia di Venezia, ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco	68
83	Rio Servetta - infl. numero 78 (s)	Id.	Mogliano Veneto	Id.	E' per breve tratto, verso lo sbocco, confine con la prov. di Venezia, ove passa e sbocca	—
84	Scolo Marazza e Riolo od anche Rivolo di Zerman - infl. n. 78 (s)	Id.	Id.	Id.	Passa in prov. di Venezia, ove sbocca e vi figura nell'elenco	69
85	Fiume Sile	Adriatico	Casale, Roncade, Silea, Casier, Treviso, Quinto, Morgano, Vedelago	Tutto il corso scorrente in provincia o che ne è confine	E' per un lungo tratto inferiore, confine con la provincia di Venezia, ove passa ed ha la foce, e per un tratto alle origini è confine con la provincia di Padova. Figura negli elenchi di dette provincie.	70
86	Fossa d'Arzere - infl. numero 85 (d)	Sile	Casale	Tutto il suo corso	—	71
87	Scolo Servetta - infl. numero 85 (d)	Id.	Id.	Id.	—	72
88	Scolo Serva - infl. numero 85 (d)	Id.	Casale, Preganziol	Id.	—	73
89	Scolo Bigonzo - infl. numero 85 (d)	Id.	Casale, Treviso, Preganziol	Id.	—	74
90	Scolo Riolo o Rigolo - infl. n. 85 (d)	Id.	Casale	Id.	—	75
91	Canale Dosson - infl. numero 85 (d)	Id.	Treviso, Preganziol, Casier	Id.	—	76
92	Rio Fuin infl. n. 85 (d)	Id.	Treviso	Id.	—	—
93	Roggia Cervara di Corno o Piovega - infl. numero 85 (d)	Id.	Morgano, Quinto	Id.	—	77
94	Roggia Piovega di destra del Sile - infl. n. 85 (d)	Id.	Morgano	Id.	—	78

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
95	Canale Collettore della Bonifica Fossetta - infl. n. 85 (s)	Sile	Roncade	Tutto il tratto che scorre in provincia	Passa in prov. di Venezia	—
96	Colatore S. Giovanni - infl. n. 95 (d)	Canale Collettore Bonif. Fossetta	Id.	Tutto il suo corso	—	—
97	Scolo Vallungo Ramo Sud infl. n. 96 (d)	Colatore S. Giovanni	Id.	Id.	—	—
98	Scolo Fiorina Ramo Sud - infl. n. 96 (d)	Id.	Id	Id.	—	—
99	Scolo Fossa Ongara Sud infl. n. 96 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
100	Scolo S. Giovanni Ramo Sud - infl. n. 96 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
101	Scolo Vallungo Ramo Nord - infl. n. 96 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
102	Scolo Fiorina Ramo Nord - infl. n. 96 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
103	Scolo Fossa Ongara Ramo Nord - infl. n. 96 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
104	Scolo S. Giovanni Ramo Nord infl. n. 96 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
105	Colatore Piovega - infl. n. 95 (d)	Collettore Bonif. Fossetta	Id.	Id.	—	120
106	Scolo Vallungo Ramo Sud infl. n. 105 (d)	Colatore Piovega	Id.	Id.	—	—
107	Scolo Fiorina - infl. numero 105 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
108	Scolo Fosso Ongara - infl. n. 105 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
109	Scolo Turban - infl. numero 105 (s)	Id.	Id.	Id	—	—
110	Scolo Vallunga Ramo Nord - infl. n. 105 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
111	Scolo Fiorina-Abba infl. n. 105 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
112	Colatore Meolo (1° tronco, Meoletto) - infl. numero 95 (d)	Collettore Bonif. Fossetta	Monastier	Tutto il corso che scorre in provincia o che ne è confine	Passa in provincia di Venezia ove ha lo sbocco	—
113	Colatore Pralungo (1° e 2° tronco) - infl. n. 112	Colatore Meolo	Id.	Id.	Id.	—
114	Colatore Perissina e scoli affluenti - infl. numero 95 (d)	Collettore Bonif. Fossetta	Id.	Id.	Id.	—
115	Colatore Palombetto e scoli affluenti - infl. numero 114	Colatore Perissina	Id.	Id.	Id.	—
116	Fiumicello Musestre - infl. n. 85 (s)	Sile	Roncade, S. Biagio di Callalta, Breda di Piave	Tutto il suo corso	—	108
117	Scolo Montiron - infl. numero 116 (d)	Musestre	Roncade	Id.	—	—
118	Fossa Ciconda - infl. numero 116 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
119	Canale Musestrello inferiore - infl. n. 116 (d)	Id.	Id.	Id.	—	109

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
120	Fiumicello Mignagola - infl. n. 116 (d)	Musestre	Breda di Piave, Maserada, S. Biagio di Callalta, Carbonera	Tutto il suo corso	—	110
121	Rio Bagnon - infl. n. 120 (d)	Mignagola	Carbonera	Id.	—	111
122	Rivo Le Fontane - infl. n. 121	Bagnon e Rio Peschiera	Id.	Id.	—	112
123	Rivo Ghirada - infl. numero 121	Bagnon	Id.	Id.	—	113
124	Rivo e Scolo La Peschiera - infl. n. 121	Id.	Id.	Id.	—	114
125	Scolo Lovo o Lova - infl. n. 116 (d)	Musestre	S. Biagio di Callalta	Id.	—	115
126	Canale Fossalon della Pietra - infl. n. 116 (d)	Id.	S. Biagio di Callalta, Breda di Piave	Id.	—	116
127	Canale Musestrello Superiore - infl. n. 116 (d)	Id.	Id.	Id.	—	117
128	Scolo Pentia - infl. numero 85 (s)	Sile	Roncade, Silea	Id.	—	107
129	Fiumicello Nerbon - infl. n. 85 (s)	Id.	Silea, Carbonera, San Biagio di Callalta	Id.	—	104
130	Ruscello delle Fontane - infl. n. 129	Nerbon	S. Biagio di Callalta	Id.	—	105
131	Canale Polise o Puise - infl. n 129	Id.	Carbonera	Id.	—	106
132	Fiumicello Melma - infl. n. 85 (s)	Sile	Silea, Carbonera, Villorba	Id.	—	101
133	Rivo Piovenzano - infl. - n. 132 (d)	Melma	Carbonera	Id.	—	102
134	Rivo Rullo o Rio Rul - infl. n. 132 (d)	Id.	Carbonera Villorba	Id.	—	103
135	Rio e Sorgenti Fontane Bianche infl. n. 132 (s)	Id.	Villorba	Id.	—	—
136	Fiumicello Storga - infl. n. 85 (s)	Sile	Treviso	Id.	—	100
137	Rio Pion - infl. - n. 136 (s)	Storga	Id.	Id.	—	—
138	Fiumicello Limbraga - infl. n. 85 (s)	Id.	Treviso, Villorba	Id.	—	99
139	Canale del Cristo - infl. n. 85 (s)	Id.	Treviso	Id.	—	98
140	Canale del Troso Lungo - infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	97
141	Canale delle Convertite - infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	96
142	Fiumicello Cagnan e Bottenigа infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	90
143	Torr. Pegorile - infl. numero 142	Cagnan (Bottenigа)	Id.	Id.	—	91
144	Rio Fontanelle - infl. numero 143 (d)	Pegorile	Id.	Id.	—	—
145	Torr. Giavera - infl. numero 143	Id.	Villorba, Povegliano, Arcade, Nervesa	Id.	—	92

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
146	Rio del Forame - infl. numero 145	Giavera	Arcade	Tutto il suo corso	—	93
147	Rio Molinella	Piavesella	Villorba	Id.	—	94
148	Rio Conesello - infl. numero 147	Molinella	Id.	Id.	—	95
149	Canale dei Buranelli o Mezzano del Chiodo e dell'Ospitale - infl. numero 85 (s)	Sile	Treviso	Id.	—	89
150	Canale Trevisiol o Roggia o Siletto - infl. numero 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	88
151	Rio Cantarane - infl. numero 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	87
152	Canale La Cerca - infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	86
153	Rio Piovega di Sinistra - mero 85 (s)	Id.	Istrana	Id.	—	85
154	Scolo Piovega - infl. numero 85 ((s)	Id.	Istrana, Morgano	Id.	—	84
155	Rivo Siletto o Simeona - infl. n. 85 (s)	Id.	Vedelago	Id.	—	83
156	Rivo delle Sorgenti - infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	82
157	Rivo o Fossa Storta - infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	81
158	Roggio Siletto - infl. numero 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	80
159	Roggia Corbetta - infl. n. 85 (s)	Id.	Id.	Id.	—	79
160	Vallicella Fontanelle	Brentella del Bosco	Volpago	Id.	—	152
161	Torr. Nasone o Nasson	Canale Brentella	Cornuda	Dallo sbocco a km. 1.5 a monte della strada Cornuda Onigo	—	153
162	Valle Scalone	(Spaglia)	Id.	Tutto il suo corso	—	154
163	Valle Lova	Id.	Maser	Dal punto ove spaglia alla confluenza della Valle Gorghi	—	155
164	Valle Gorghi - infl. numero 163	Lova	Id.	Dallo sbocco per km. 1 verso monte	—	156
165	Val Castellito della Lora o Vora	(Spaglia)	Id.	Dallo sbocco per km. 3 verso monte	—	157
166	Vallone le Ru	Id.	Id.	Dallo sbocco al ponte della rotabile presso Asolo	—	158
167	Canale Fossetta	Canale Vela (laguna di Venezia)	Roncade	Tutto il tratto che è confine di provincia.	E' per un tratto confine con la provincia di Venezia ove passa e vi figura nell'elenco.	118
168	Fiumicello Vallio - infl. n. 167 (d)	Fossetta	Roncade, Monastier, San Biagio di Callalta, Breda di Piave	Tutto il suo corso	E' per un lungo tratto allo sbocco confine con la provincia di Venezia e vi figura nell'elenco.	119
169	Scolo Arnasa - infl. numero 168 (d)	Vallio	Roncade	Id.	—	121

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
170	Scolo Vallunga - infl. numero 168	Vallio	Roncade	Tutto il suo corso	—	122
171	Scolo Valliolo delle Carboncine - infl. n. 168 (d)	Id.	Id.	Id.	—	123
172	Scolo Riul - infl. n. 168 (d)	Id.	Id.	Id.	—	124
173	Scolo Riuletto - infl. numero 172 (s)	Riul	S. Biagio di Callalta	Id.	—	125
174	Scolo Valliol di S. Biagio - infl. n. 168 (d))	Vallio	Id.	Id.	—	126
175	Rio Pero infl. n. 168 (d)	Id.	Breda di Piave	Id.	—	119
176	Fiumicello Meolo - infl. n. 168 (s)	Id.	Roncade, Monastier, Breda di Piave	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine	—	127
177	Rio Podizzo o Fossa delle Fave - infl. n. 176 (d)	Meolo	Breda di Piave	Tutto il suo corso	—	128
178	Fosso Meoletto - infl. numero 176 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
179	Scolo Corregio - infl. numero 167 (d)	Fossetta	Monastier	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine	E' per breve tratto verso lo sbocco confine con la provincia di Venezia ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco	129
180	Scolo Palombo - infl. numero 179 (s)	Corregio	Zenson, Monastier	Id.	Id.	130

C) *Bacino idrografico del fiume Piave*

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
181	Fiume Piave	Adriatico	Zenson di Piave, Salgare da S. Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Breda, Maserada, Cimadolmo, Spresiano, Santa Lucia, Mareno, Nervesa, Susegana, Pieve di Soligno, Sernaglia, Moriago, Vidor, Pederobba, Valdobbiadene e Segusino	Tutto il corso in provincia o che ne è confine	Ha le origini in provincia di Belluno, attraversa questa provincia e passa in quella di Venezia ove ha la foce. Figura negli elenchi di dette provincie.	131
182	Fiumicello Zenson - infl. n. 181 (d)	Piave	Zenson, Monastier	Tutto il suo corso	—	132
183	Canale Spinosola - infl n. 182 (d)	Zenson	Monastier, S. Biagio di Callalta.	Id.	—	133
184	Scolo Fossalon - infl. numero 181 (d)	Piave	Zenson	Id.	—	134
185	Canale Fossa - infl. numero 181 (d)	Id.	S. Biagio di Callalta	Id.	—	135
186	Canale Zero, Piavesella di Maserada, scolo Dolzal - infl. n. 182-185	Fossa e Zenson	S. Biagio di Callalta, Breda di Piave, Maserada di Piave	Id.	—	136
187	Canale Zensonato - infl. n. 186 (d)	Zero	S. Biagio di Callalta	Id.	—	137
188	Scolo Breda - infl. numero 186 (d)	Piavesella	Breda di Piave	Id.	—	138
189	Fontana delle Monache - infl. n. 186	Id.	Maserada	Id.	—	139

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
190	Piavesella Vecchia - infl. n 186	Piavesella	Breda di Piave	Tutto il suo corso	—	140
191	Rio Fontana Bianca - infl. n. 181 (d)	Piave	Maserada	Id.	—	—
192	Torrente Curogna - infl. n. 181 ((d)	Id.	Pederobba, Cavaso, Asolo, Possagno e Paderno	Id.	—	141
193	Torrente Forezana - infl. n. 192 (d)	Curogna	Pederobba	Id.	—	142
194	Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta - infl. numero 192 (d)	Id.	Pederobba, Cavaso, Asolo, Possagno e Paderno	Id.	—	143
195	Valle Carcoselle - infl. n 194.	Musil	Paderno del Grappa, Possagno	Id.	—	—
196	Valle Cornella - infl. numero 195 (s)	Carcoselle	Possagno	Id.	—	—
197	Valle della Chiesa o San Rocco infl. n. 194	Musil	Id.	Id.	—	—
198	Valle Martinella - infl. n. 192 (s)	Curogna	Pederobba	Id.	—	151
199	Roggia Caniezza o della Sega - infl. n. 192 (s)	Id.	Pederobba, Cavaso del Tomba	Id.	—	150
200	Valle delle Onghie - infl. n. 192. (s)	Id.	Pederobba	Dallo sbocco alla biforcazione nei due rami Val dei Melon e Val Fontana	—	149
201	Valle Fontana - infl. numero 200.	Valle delle Onghie	Id.	Tutto il suo corso	—	—
202	Val dei Melon - infl. numero 200	Id.	Pederobba, Cavaso del Tomba	Id.	—	—
203	Valle Rospega - infl. numero 192 (s)	Curogna	Cavaso del Tomba	Id.	—	—
204	Torrente Ru di Cavaso, o Val della Pieve o Valle S. Cecilia - infl. n. 192 (s)	Id.	Id.	Id.	—	148
205	Torrente Valle di Posol - infl. n. 192 (s)	Id.	Id.	Id.	—	147
206	Torr. Le Val, Pavigllone o Domini e Manera o Bresciani - infl. n. 192 (s)	Id.	Id.	Id.	—	146
207	Valle S. Maddalena o di Caniezza o del Gorgo - infl. n. 192 (s)	Id.	Id.	Id.	—	145
208	Rio Fontane - infl. numero 181 (d)	Piave	Pederobba	Tutto il tratto scorrente in provincia	Ha origini in provincia di Belluno	—
209	Scolo Fossa Bruna - infl. n. 181 (s)	Id.	Salgareda, Ponte di Piave	Tutto il suo corso	—	197
210	Scolo Cre - infl. n. 181 (s)	Id.	Ponte di Piave	Id.	—	196
211	Fiumicello Negrisia - infl. n. 181 (s)	Id.	Ponte di Piave e Cimadolmo	Id.	—	192
212	Acqua il Taglio - infl. n. 211	Negrisia	Cimadolmo	Id.	—	193
213	Rio La Venella - infl. numero 211	Id.	Id.	Id.	—	194

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
214	Rivo La Muzzina - infl. n. 211	Negrisia	Cimadolmo e S. Paolo	Tutto il suo corso	—	195
215	Torr. Soligo - infl. numero 181 (s)	Piave	Sernaglia, Farra, Pieve di Soligo, Miane, Follina, Cison di Val Marino, Tarzo e Revine Lago	Id.	—	178
216	Torr. Volpere - infl. numero 215 (d)	Soligo	Farra di Soligo	Dallo sbocco per km. 1,5 a monte	—	—
217	Torrente Càmpea - infl. n. 215 (d)	Id.	Miane, Farra di Soligo e Follina	Dallo sbocco alla biforcazione alle Pradie	—	179
218	Torrentello S. Pietro o Miane - infl. n. 215 (d)	Id.	Miane e Follina	Dallo sbocco a km. 2,5 a monte della strada Miane-Follina	—	—
219	Torrente Follina - infl. n. 215 (d)	Id.	Follina	Tutto il suo corso	—	181
220	Torr. Corino o Marino - infl. n. 215 (d)	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami che scendono da Cal di Vanada e dal Passo di Praderadego.	—	182
221	Valle Gorgon - infl. numero 220 (d)	Corino	Id.	Tutto il suo corso	—	—
222	Val di Sac - infl. n. 220 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
223	Ruio di Cison - infl. numero 215 (d)	Soligo	Cison di Valmarino	Dallo sbocco alla confluenza della Valle Pessol	—	183
224	Torr. Grave o Gravon - infl. n. 215 (d)	Id.	Id.	Tutto il suo corso	—	184
225	Torr. Piavesone - infl. n. 215 (d)	Id.	Cison di Valmarino - Revine Lago	Id.	—	—
226	Lago di Lago e lago di S. Maria - infl. n. 215	Id.	Tarzo e Revine Lago	Tutti due gli specchi di acqua ed il canale allacciante	—	185
227	Rio Tof - infl. n. 226	Lago di Lago	Tarzo	Tutto il suo corso	—	186
228	Torr. Lierda o Lierza, Rolle o Rosada - infl. n. 215 (s)	Soligo	Pieve di Soligo, Tarzo e Cison	Dallo sbocco a km. 1.5 a monte della confluenza in ciascuna dei due rami d'origine in cui si divide.	—	190
229	Ruio di Soligo - infl. numero 228 (d)	Lierda	Pieve di Soligo	Dallo sbocco alla confluenza del Rio Piuzza	—	191
230	Torr. Peron - infl. numero 215 (s)	Soligo	Pieve di Soligo, Follina	Dallo sbocco per km. 1 e 500 verso monte	—	189
231	Torr. Marzola - infl. numero 215 (s)	Id.	Follina	Dallo sbocco per km. 2 e 500 verso monte	—	188
232	Ruio di Farrò o Valle della Vallata - infl. numero 215 (s)	Id.	Follina, Cison di Valmarino	Tutto il suo corso	—	187
233	Ruio Patean - infl. numero 181 (s)	Piave	Sernaglia, Farra di Soligo	Id.	—	177
234	Ruio di Farra di Soligo	(Spaglia)	Farra di Soligo	Id.	—	176
235	Torr. Raboso, Raboso di Guia - infl. n. 181	Piave	Farra di Soligo, Sernaglia, Moriago, Miane, Valdibbiadene	Id.	—	170

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
236	Torr. Rosper - infl. numero 235 (d)	Raboso	Sernaglia, Moriago e Vidor	Tutto il suo corso	—	171
237	Rio Bianco - infl. n. 236	Rosper	Farra di Soligo, Vidor	Dallo sbocco alla rotabile Colbertaldo- Col S. Martino	—	172
238	Rivi Fontanelle - infl. numero 236	Id.	Moriago	Tutto il suo corso	—	173
239	Torre Castelletto - infl. n. 235 (s)	Raboso	Sernaglia, Farra di Soligo	Id.	—	175
240	Torr. Raboso di Combai - infl. n. 235 (s)	Id.	Valdobbiadene-Miane	Id.	—	174
241	Rosta Roi o Roggia di Moriago - infl. n. 181 (s)	Piave	Sernaglia, Moriago	Id.	—	169
242	Torr. Teva - infl. n. 181 (s)	Id.	Valdobbiadene	Id.	—	167
243	Ru di S. Pietro o torr. Tormena ed anche Cal Maor - infl. n. 242 (d)	Teva	Id.	Id.	—	168
244	Torrente Grottolo e Cordana o Rio di S. Margherita - infl. n. 181 (s)	Piave	Id.	Tutto il suo corso, comprese le sorgenti che lo alimentano	—	166
245	Torr. Ruio di Funer - infl. n. 181 (s)	Id.	Id.	Tutto il suo corso	—	164
246	Roggia di Ron o Roggia di Funer ed anche Roggia del Busnor - infl. n. 245	Ruio di Funer	Id.	Id.	—	165
247	Torrente Ariù - infl. numero 181 (s)	Piave	Segusino	Id.	—	161
248	Val Piana - infl. n. 247 (d)	Ariù	Id.	Id.	—	162
249	Val Singe - infl. n. 247 (s)	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 1 e 500 verso monte	—	163
250	Torr. Paula - infl. numero 181 (s)	Piave	Id.	Tutto il tratto che è confine di provincia	E' per un breve tratto confine con la provincia di Belluno e vi figura nell'elenco	160
251	Valle di Pissidoro - infl. n. 181 (s)	Id.	Miane	Id.	E' per un breve tratto, alle origini, confine con la prov. di Belluno, ove passa prendendo il nome di torrente Rimonta, vi sbocca e vi figura nell'elenco	159

D) *Corsi d'acqua minori fra il Piave ed il Livenza*

N. d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti	Annotazioni	N. vecchio elenco
252	Canale Piavon (Brian)	Canale Brian	Cessalto, Chiarano, Oderzo	Tutto il tratto scorrente in provincia	Passa in prov. di Venezia ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco	208
253	Fiumicello Navisego - infl. n. 252	Can. Piavon	Oderzo	Tutto il suo corso	—	209
254	Fiumicello Grassaga - infl. n. 252 (d)	Can. Piavon (Brian)	Salgareda, Ponte di Piave	Tutto il tratto scorrente in provincia	Id.	198
255	Scolo Circogno o Zirgogno - infl. n. 254 (d)	Grassaga	Salgareda	Id.	Id.	199
256	Fiumicello Bidoggia - infl. n. 254 (s)	Id.	Cessalto, Chiarano, Salgareda, Ponte di Piave, Oderzo, Ormelle S. Polo di Piave	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confina	Passa in prov. di Venezia dopo aver servito per breve tratto di confine, e vi figura nello elenco	200

N. d'ordine 1	Denominazione e (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
257	Scolo Bidoggiata - infl. n. 256 (d)	Bidoggia	Ponte di Piave, Oderzo, Ormelle	Tutto il suo corso	—	201
258	Rivo Zocchetta o del Ottobon infl. n. 256 (d)	Id.	Ponte di Piave	Id.	—	202
259	Scolo Vizzola - infl. numero 258 (s)	Zocchetta	Ponte di Piave, Oderzo	Id.	—	203
260	Fossa Formosa - infl. numero 256 (s))	Bidoggia	Chiarano, Oderzo	Id.	—	206
261	Fossa Perlaina - infl. numeri 260 e 262	Formosa e Laughirosso	Oderzo, Ormelle	Id.	—	207
262	Fosso Langhirosso o Vanghirosso - infl. n. 256 (s)	Bidoggia	Id.	Id.	—	205
263	Rivo Bidoggiata - infl. n. 256 (s)	Id.	Ormelle, S. Polo	Id.	—	204
264	Canale Caseratta - infl. n. 252 (s)	Piavon	Cessalto, Motta di Livenza	Tutto il suo corso scorrente in provincia	E' per un tratto confine con la provincia di Venezia ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco.	213
265	Scolo Caserattella e fosso Zampognan - infl. n. 264 (d)	Caseratta	Id.	Tutto il suo corso	—	214
266	Fosso Piovega e Piovega di destra - infl. n. 252 (s)	Piavon	Cessalto	Id.	—	212
267	Colatore Magnadola - infl. n. 252 (s)	Id.	Cessalto, Chiarano, Motta di Livenza, Gorgo al Monticano	Id.	—	210
268	Magnadoletta Prima - infl. 267 (d)	Magnadola	Motta di Livenza, Gorgo al Monticano	Id.	—	211
269	Magnadoletta Seconda - infl. n. 268 (d)	Magnadoletta Prima	Id.	Id.	—	—
270	Magnadoletta Terza - infl. n. 269 (d)	Magnadoletta Seconda	Gorgo al Monticano, Chiarano	Id.	—	—
271	Fosso lungo la Callalta infl. n. 267 (s)	Magnadola	Motta di Liv., Chiarano, Cessalto	Id.	—	—

E) *Bacino idrografico del fiume Livenza.*

N. d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti	Annotazioni	N. vecchio elenco
272	Fiume Livenza	Adriatico	Cessalto, Motta di Liv., Meduna, Gorgo, Mansuè Portobuffolè, Gaiarine	Tutto il corso scorrente in provincia o che ne è confine E' compreso l'alveo morto di Motta ed il canale di vivificazione dell'alveo stesso	E' per tre tratti saltuariamente confine con la provincia di Udine, dopo avere attraversata questa provincia passa in quella di Venezia. Figura anche negli elenchi delle due provincie suddette	215
273	Fiume Monticano - infl. n. 272 (d)	Livenza	Motta di Liv., Gorgo, Oderzo, Fontanelle, Vazzola, Mareno di Piave, Cornegliano e Tarzo	Tutto il suo corso	—	216
274	Fiumicello Lia - Infl. numero 273 (d)	Monticano	Oderzo, Fontanelle, Ormelle, S. Polo	Tutto il suo corso, compreso l'alveo abbandonato a valle di Colfrancui	—	217
275	Fiumicello Lietta - infl. n. 274 (s)	Lia	Ormelle. S. Polo di Piave	Id.	—	218
276	Fiumicello Borniola - infl. n. 273 (d)	Monticano	Fontanelle, Ormelle, S. Polo di Piave	Id.	—	219

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limite entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
277	Rio Fossaletto - infl. numero 276 (s)	Borniola	Fontanelle	Tutto il suo corso, compreso l'alveo abbandonato a valle di Colfrancui	—	220
278	Fossalon della Pietra - infl. n. 276 (s)	Id.	Id.	Id.	—	221
279	Scolo Fossalat - infl. numero 276 (s)	Id.	Id.	Id.	—	222
280	Rio Trattor o Fontana e di Nogarè - infl. numero 273 (d)	Monticano	Id.	Id.	—	223
281	Rio Carrara - infl. n. 280	Trattor	Id.	Id.	—	224
282	Torrente Favero - infl. n. 273 (d)	Monticano	Vazzola	Id.	—	225
283	Rio Pintarello o Totanel - infl. n. 282	Favero	Id.	Id.	—	226
284	Rio Vazzola - infl. n. 282	Id.	Vazzola, Mareno	Id.	—	227
285	Rio Lavanello o Agnanello infl. n. 284	Vazzola	Vazzola	Id.	—	229
286	Rio Calat - infl. n. 285	Lavanello	Id.	Id.	—	228
287	Rio Pesaro - infl. n. 284	Id.	Id.	Id.	—	232
288	Rio Modolo - infl. n. 287	Pesaro	Id.	Id.	—	231
289	Le Fontane di Model - infl. n. 288	Modolo	Id.	Id.	—	230
290	Rivo Vazzoletta - infl. numero 284	Vazzola	Mareno	Id.	—	233
291	Scolo Torsa - infl. numero 290	Vazzoletta	Mareno, S. Lucia, Susegana	Id.	—	234
292	Rivo Raseva o Ruio - infl. n. 290	Id.	Mareno	Id.	—	235
293	Torrente Crevada - infl. n. 273 (d)	Monticano	S. Lucia, Susegana, Pieve di Soligo	Dallo sbocco a km. 0,5 a monte della confluenza del Rio che scende ad Est di Refrontolo.	—	236
294	Ruio di Susegana e Valgrande torrente Ruggio - infl. n. 293 (d)	Crevada	S. Lucia, Susegana	Dallo sbocco alla confluenza della Valle del Bordenale	—	237
295	Ruio di Conegliano - infl. n. 293 (s)	Id.	Conegliano	Dallo sbocco a km. 3.5 a monte della strada Susegana-Conegliano.	—	243
296	Roggia dei Molini e del Crevada - infl. n. 293 (s)	Id.	S. Lucia di Piave Conegliano	Tutto il suo corso	—	240
297	Torrente Ferrera - infl. n. 293 (s)	Roggia dei Molini	Conegliano	Dallo sbocco a km. 3 dalla strada suddetta	—	241
298	Ruggio di S. Antonio - infl. n. 297 (d)	Ferrera	Id.	Dallo sbocco a km. 0,5 a monte della strada suddetta.	—	242
299	Torrente Valbona e Valli Chiadema e Salera - infl. n. 293 (s)	Crevada	Conegliano e S. Pietro di Feletto	Dallo sbocco a km. 1,5 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide denominati Valli Chiadema e Salera	—	238
300	Val di Maria di Feletto - infl. n. 299 (d)	Valbona	S. Pietro di Feletto	Dallo sbocco per km. 2 verso monte	—	239

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
301	Torrente Cervano - infl. n. 273 (d)	Monticano	Conegliano, S. Pietro di Feletto, Tarzo, Vittorio Veneto	Tutto il suo corso	—	344
302	Torrente Rivaltz o Rivalzo, detto Della Madonna di Loreto - infl. numero 301 (d)	Cervano	S. Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Tarzo	Id.	—	245
303	Torrente Cervano d'Artama o Servan, Rio di Parè e Rio di Toma - infl. n. 301	Id.	Tarzo	Dallo sbocco a km. 1 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide (Toma e Parè)	—	246
304	Torrente Cervano di Tarzo o Piai - infl. n. 301	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza della Valle Teobasso	—	247
305	Rujo Lasta o Silan e Rujo Filippini - infl. numero 304 (d)	Cervano di Tarzo	Id.	Dallo sbocco alla confluenza del Rio Val del Mus	—	248
306	Rujo di Confin - infl. numero 273 (d)	Monticano	Vittorio Veneto, Tarzo	Dallo sbocco a km. 1 a monte della strada S. Luca-S. Maria	—	—
307	Rio Monte Stella - infl. n. 273 (d)	Id.	Vittorio Veneto	Dallo sbocco a km. 1 a monte	—	—
308	Rio Montagnana - infl. n. 273 (d)	Id	Id.	Id.	—	—
309	Fossa da Re - infl. numero 273 (s)	Id.	Motta Gorgo	Tutto il suo corso	—	259
310	Scolo Croce - infl. numero 273 (s)	Id.	Gorgo, Mansuè	Id.	—	258
311	Fossa dei Negai - infl. n. 273 (s)	Id.	Id.	Id.	—	257
312	Servada, Rio Cervadella, Ghebo, Fossa di S. Pietro o Fossatella, Mellarè Vecchio, Rio Acqua Grande - infl. numero 273 (s)	Id.	Fontanelle - Codognè - S. Fior - S. Vendemiano Colle Umberto - Vittorio Veneto	Id.	—	253
313	Rio la Mussera - infl. numero 312 (d)	Cervadella	Fontanelle, Codognè	Id.	—	254
314	Rio la Fossalta - infl. numero 312 (d)	Id.	Fontanelle, Vazzola, Codognè	Id.	—	255
315	Rio delle Paludi di Zoppè-Scolo rio Fossa Storta - infl. n. 312 (d)	Id	S. Vendemiano	Id.	—	256
316	Fossa la Piana - infl. numero 312 (s)	Id.	San Fior	Id.	—	—
317	Torrente Cervada - infl. n. 273 (s)	Monticano	Mareno di Piave, S. Vendemiano, Conegliano, Vittorio Veneto	Id.	—	250
318	Fosso Mussera ed Acquetta e Trattor - infl. numero 317 (d)	Cervada	Mareno, S. Vendemiano	Id.	—	251
319	Rujo Fossamerlo o San Vendemiano o Moretti - infl. n. 317 (d)	Id.	S. Vendemiano	Id.	—	252
320	Rio Cervadel, Valle Rivelunghe - infl. n. 317 (d)	Id.	Conegliano, Vittorio Veneto	Id.	—	—

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
321	Torr. Monticanello o torrente Cannello, Valle del Mar - infl. n. 273 (s)	Monticano	Conegliano, Vittorio Veneto	Dallo sbocco alla strada per Cozzuolo	—	249
322	Fossa di Navolè o Fossa Biuba - infl. n. 272 (d)	Livenza	Mansuè, Gorgo	Tutto il suo corso	—	260
323	Fiumicello Rasego - infl. n. 272 (d)	Id.	Portobuffolè, Mansuè, Fontanelle	Id.	—	261
324	Fossa Mansuè - infl. numero 323 (d)	Rasego	Mansuè	Id.	—	262
325	Fossa Campestre - infl. n. 323 (s)	Id.	Mansuè, Portobuffolè	Dallo sbocco per km. 1 verso monte	—	268
326	Rio Vallontelo « i Vallontel » infl. n. 323 (s)	Id.	Mansuè, Fontanelle	Tutto il suo corso	—	267
327	Fossa o Roggia Albina, torrente Codolo - infl. n. 326 (d)	Vallontel	Fontanelle, Codognè, S. Fior, Godega S. Urbano	Id.	—	263
328	Acqua della Levada, Sorgenti Godega S. Urbano - infl. n. 327	Albina	Codognè, Godega	Id.	—	266
329	Rio Cal delle Acque - infl. n. 327	Id.	San Fior	Id.	—	264
330	Rio Acque del Rui - infl. n. 329	Cal delle Acque	Id.	Id.	—	265
331	Fiume Resteggia - infl. n. 272 (d)	Livenza	Portobuffolè, Mansuè, Gaiarine, Codognè, Godega S. Urbano	Id.	—	269
332	Rio Fossetta - infl. numero 331 (d)	Resteggia	Fontanelle, Codognè, Godega	Id.	—	270
333	Fossa Rossa - infl. nu- 331 (d)	Id.	Codognè, Godega	Id.	—	271
334	Ruio Cigana - infl. numero 331 (s)	Id.	Godega S. Urbano	Id.	—	272
335	Fossalone - infl. n. 331 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
336	Fossa Piovesana - infl. n. 272 (d)	Livenza	Gaiarine	Id.	—	273
337	Ruio Zigana - infl. n. 272 (d)	Id.	Gaiarine, Codognè	Id.	—	274
338	Fossa o Rio Albinella - infl. n. 272 (d)	Id.	Gaiarine, Codega	Id.	—	275
339	Fosso Barcorvo - infl. numero 338 (s)	Albinella	Gaiarine, Godega, Orsago	Id.	—	—
340	Torrente Aralt, Fosso Gravon - infl. n. 272 (d)	Livenza	Gaiarine, Orsago, Cordignano	Id.	—	276
341	Fossa del Cimitero - infl. n. 340 (s)	Aralt	Gaiarine	Id.	—	—
342	Fosso Raltin - infl. numero 340 (s)	Id.	Gaiarine, Orsago	Id.	—	—
343	Torrente Vistorto - infl. n. 272 (d)	Livenza	Gaiarine	Id.	—	277
344	Fissa Biuba o Scolo Fossa Vecchia - infl. numero 272 (d)	Id.	Id.	Id.	E' per quasi tutto il suo corso confine con la provincia di Udine e vi figura nell'elenco	278

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*	N. corrispondente del vecchio elenco
1	2	3	4	5	6	7
345	Fiume Meschio - infl. numero 272 (d)	Livenza	Cordignano, Cappella Maggiore, Colle Umberto, Vittorio Veneto.	Tutto il corso scorrente in provincia o che ne è confine	E' per un tratto confine con la prov. di Udine ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco	279
346	Valle S. Michele - infl. n. 345 (d)	Meschio	Vittorio Veneto	Tutto il suo corso	—	—
347	Torr. Olarigo - infl. numero 345 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
348	Torrente Sora, o Longhere e Pavei - infl. numero 345 (d)	Id.	Vittorio, Revine	Id.	—	280
349	Torrente Zuccàt, o Landro, o Valle Storta	(Spaglia)	Vittorio Veneto	Id.	—	281
350	Rio e Sorgenti Savassa, Valle di Grassi o Valle Grassa - infl. n. 345 (d)	Meschio	Id.	Dallo sbocco a km. 1,5 a monte	—	283
351	Val Colon - infl. n. 345 (d)	Id.	Id.	Id.	—	—
352	Lago di Negrisiola - infl. n. 345	Id.	Id.	Tutto lo specchio di acqua	—	282
353	Sorgenti di Negrisiola - infl. n. 352	Lago di Negrisiola	Id.	Id.	—	—
354	Torrente Battirame - infl. n. 352	Id.	Id.	Tutto il suo corso	—	—
355	Lago del Restello o di Nove - infl. n. 354	Torr. Battirame	Id.	Tutto lo specchio d'acqua	—	—
356	Sorgenti, Rio e Laghetto Lagussel - infl. n. 355	Lago del Restello	Id.	Tutto il corso del rio e tutto lo specchio d'acqua del laghetto	—	—
357	Lago Morto - infl. n. 355	Id.	Id.	Tutto lo specchio d'acqua	—	285
358	Torrente Friga - infl. numero 345 (s)	Meschio	Cordignano, Sarmede, Cappella Maggiore, Fregona	Tutto il suo corso	—	293
359	Torrente Carron e Gorghi - infl. n. 358 (d)	Friga	Cappella Maggiore, Fregona	Id.	—	294
360	Scolo Fontana o Piazza - infl. n. 359 (d)	Carron	Cappella Maggiore	Dallo sbocco alla strada Anzano-Fregona	—	295
361	Torrente Calderon o Caglieron - infl. n. 359 (d)	Id.	Fregona	Dallo sbocco alla strada Piai-Breda	—	296
362	Roggia la Dolza o torrente Fontano - infl. numero 359 (s)	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 3 verso monte	—	297
363	Torrente Bordon - infl. n. 358 (d)	Friga	Id.	Dallo sbocco alla strada per il Consiglio	—	298
364	Torrente Vizza - infl. n. 363 (d)	Bordon	Id.	Id.	—	299
365	Ruio Edolo - infl. n. 358 (d)	Friga	Id.	Dallo sbocco per km. 1 verso monte	—	300
366	Torrente Valsalega - infl. n. 358 (s)	Id.	Sarmede, Fregona	Dallo sbocco alla sua biforcazione sotto e ad ovest di Coldierta	—	301
367	Scolo Ruggio e Rii Campagnole e Callalta - infl. n. 345 (s)	Meschio	Cappella Maggiore, Vittorio Veneto	Tutto il suo corso	—	290
368	Valle delle Volpere o del Masot - infl. n. 367 (s)	Callalta (Ruggio)	Id.	Id.	—	292

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
369	Valle Valspiron - infl. n. 367 (s)	Callalta (Ruggio)	Cappella Maggiore, Vittorio Veneto	Tutto il suo corso	—	291
370	Torrente Costa (il Vallon) - infl. n. 345 (s)	Meschio	Vittorio Veneto	Id.	—	—
371	Torrente Borghel - infl. mero 345 (s)	Id.	Id.	Id.	—	—
372	Rio di Pradal - infl. numero 345 (s)	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 3 verso monte	—	289
373	Val Calda - infl. n. 345 (s)	Id.	Id.	Tutto il suo corso	—	288
374	Val Scura - infl. n. 354	Battirame	Id.	Dallo sbocco per km. 2 verso monte	—	287
375	Rio dei Nove o Vallon delle Fontane - infl. numero 357	Lago Morto	Id.	Tutto il suo corso	—	286
376	Ruio Insuga - infl. n. 272 (d)	Livenza	Cordignano, Sarmede	Tutto il tratto scorrente in provincia	Passa in prov. di Udine, ove sbocca col nome di torr. La Grava presso Sacile, e vi figura nello elenco	304
377	Torr. Obole - infl. n. 376 (d)	Insuga	Id.	Id.	Passa in prov. di Udine ove ha lo sbocco	302
378	Ruio di Sarmede - infl. n. 377 (s)	Obole	Sarmede	Tutto il suo corso	—	303
379	Ruio Villa di Villa e Sorgente Carron - infl. numero 376 (s)	Insuga	Cordignano	Dallo sbocco a km. 1.5 a monte dell'abitato di Villa	—	306
380	Ruio Croce e di Palù - infl. n. 376 (s)	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in provincia	Passa in prov. di Udine ove sbocca, e vi figura nell'elenco	305
381	Vallone Vallorch	(Spaglia)	Fregona	Dal punto in cui esce di provincia alla confluenza della Valle Ortighe	—	315
382	Scolo Vidixè - infl. numero 272 (s)	Livenza	Motta	Tutto il suo corso	—	313
383	Fiumicello Sambellino - infl. n. 272 (s)	Id.	Meduna	Id.	—	308*
384	Fossa Maron - infl. numero 272 (s)	Id.	Portobuffolè	Tutto il tratto che è confine di provincia	E' confine per breve tratto a partire dallo sbocco con la prov. di Udine presso Settimo, indi passa in detta provincia ove ha le origini e vi figura nell'elenco	307

F) Corsi d'acqua minori fra il Livenza ed il Tagliamento

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6	N. corrispondente del vecchio elenco 7
385	Canale Malgher, Postumia	Laguna di Caorle	Motta, Meduna	Dal confine con la prov. di Venezia in località Paludelli alla confluenza dei fiumicelli Fiume n. 386 e Sil n. 389	Passa in prov. di Venezia ove ha lo sbocco assumendo altre denominazioni	309
386	Fiumicello Fiume - infl. n. 385	Postumia-Malgher	Meduna	Tutto il tratto che è confine di provincia	E' per un tratto, a partire dallo sbocco, confine con la prov. di Udine, ove passa ed ha tutto il resto del suo corso e vi figura nell'elenco	310
387	Fossa Mulan o Corella infl. n. 386	Fiume	Id.	Id.	Id.	311

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni	N. corrispondente del vecchio elenco
1	2	3	4	5	6	7
388	Fosso Correntiva - infl. n. 387	Corella	Meduna	Tutto il tratto scorrente in provincia	Ha le origini in prov. di Udine	—
389	Fiumicello Sil infl. numero 385	Postumia-Malgher	Id.	Tutto il tratto che è confine di provincia	E' per un tratto, a partire dallo sbocco, confine con la prov. di Udine, ove passa ed ha tutto il resto del suo corso e vi figura nell'elenco	312
390	Fiumicello Sil Morto - infl. n. 389	Sil	Id.	Id.	Passa in prov. di Udine	—
391	Scolo Paludelli - infl. numero 385 (d)	Postumia-Malgher	Id.	Id.	Passa in prov. di Venezia ove ha lo sbocco	—
392	Scolo Fosson - infl. numero 385 (s)	Id.	Motta di Livenza	Id.	E' per breve tratto confine con la prov. di Venezia ove ha il resto del suo corso e vi figura nell'elenco	314
393	Scolo Valt - confl. n. 392 (d)	Fosson	Id.	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine	Ha le origini in prov. di Udine, attraversa quella di Venezia, entra in questa provincia e segna allo sbocco, per breve tratto, confina tra la prov. di Treviso e Venezia	—

Treviso, addì 8 giugno 1939-XVII

(4554)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.
Determinazione della data di ultimazione della vendemmia per l'anno 1939-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 dicembre 1932-XII, n. 1584, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 352;
Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1932-XII;

Determina:

Articolo unico.

Agli effetti della concessione prevista dall'art. 1, 2° comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, la data di ultimazione della vendemmia per la campagna vinicola 1939 è fissata al 15 dicembre 1939-XVIII.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Tassinari

(95)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1939-XVIII.
Approvazione del secondo riparto passivo del Sindacato Boschi Infortuni Forestali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Boschi Infortuni Forestali con sede in Roma;
Veduto il bilancio preventivo di liquidazione approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1933;
Veduta la relazione presentata dai liquidatori il 4 ottobre 1939-XVII, da cui si evince che le previsioni fatte nella compilazione del bilancio predetto si sono, nella pratica attuazione, dimostrate inadeguate, specie per quanto riflette il pagamento di indennità al personale liquidato e la riscossione dei crediti verso i soci;
Ritenuto che dal riesame della situazione è risultato un disavanzo di L. 480.000, comprensivo d'un ulteriore fondo di svalutazione per quote inesigibili;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:
1° è approvata la proposta della liquidazione del Sindacato Boschi Infortuni Forestali per un secondo riparto passivo, limitato alla somma di L. 480.000;

2° il disavanzo predetto sarà dai liquidatori ripartito con gli stessi criteri fissati nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1933 e cioè fra tutti gli associati dell'ultimo quinquennio ed in misura proporzionale ai contributi da essi versati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(86)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione riguardante la pubblicazione dell'elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Roma.

Agli effetti dell'art. 52 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, si comunica che l'elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 298 del 26 dicembre 1939-XVIII, riguarda aziende appartenenti alla categoria *C*.

Si comunica, inoltre, che la filiale di Roma, piazza Fiume n. 53, dell'azienda commerciale appartenente al giudeo Amilcare Piperno Alcorso, compresa per errore di trascrizione nel suddetto elenco *C*, deve intendersi cancellata, ad ogni effetto, da tale elenco, perchè già compresa nell'elenco *B* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 258 del 7 novembre 1939-XVIII.

Roma, addì 8 gennaio 1940-XVIII

(73)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 48438 registrato il 7 luglio 1934 al nome della ditta « Manifattura Ambrosiana Biancheria per Uomo » a Milano e compreso nell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, n. 283, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 10 novembre 1939 autenticata dal notaio dott. Ercole Offredi a Milano e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 27 novembre 1939-XVIII.

Il direttore: ZENGARINI

(59)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 2ª serie n. 675491 e 676074 di L. 450 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 31 luglio e 25 novembre 1937 dall'Esattoria consorziale di Villanova d'Asti, pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata (la prima) e 4ª, 5ª e 6ª rata (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Brossa Carlo ed altri secondo l'art. 86 del ruolo terreni del comune di Ferrere e contenenti deleghe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Asti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 108.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di ottava serie n. 754344 di L. 300, rilasciata il 1° aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Sambuca Pistoiese, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gaggioli David fu Emilio, secondo l'art. 55 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Corsini Orazio fu Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 109.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 67828 dell'importo di L. 120, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Alba, per versamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrero Massimo di Secondo per l'art. 324 fabbricati del comune di Alba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Ferrero Massimo di Secondo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 109-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 67827 dell'importo di L. 150, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Alba, per versamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrero Massimo di Secondo per l'art. 321 fabbricati del comune di Alba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Ferrero Massimo di Secondo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 109-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 67826 dell'importo di L. 150 rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Alba, per versamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Ferrero Massimo di Secondo per l'art. 320 fabbricati del comune di Alba con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Ferrero Massimo di Secondo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute op-

posizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 109-IV.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 67825 dell'importo di L. 200, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Alba, per versamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrero Massimo di Secondo, per l'art. 319 fabbricati del comune di Alba con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Ferrero Massimo di Secondo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 110

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 859885 di L. 83, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Lavello per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Angheo Domenico fu Raffaele, secondo l'art. 137 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summentovato D'Angheo Domenico fu Raffaele per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 980855 (serie 2ª) di L. 450 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Corato (Bari), pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dell'Accio Lucia di Domenico sull'art. 467 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Barbaro Antonio fu Francesco-Corato, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 112.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di sesta serie n. 133288 di L. 85, rilasciata il 15 febbraio 1938 dalla Esattoria comunale di Assisi, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balducci Gaspare di Carlo, secondo l'art. 10 del ruolo terreni di detto comune, con delega allo stesso Balducci Gaspare di Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 113.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 618091 (serie 1ª), n. 620 12 (serie 1ª), n. 927662 (serie 2ª), n. 469162 (serie 5ª), e n. 469690 (serie 5ª), di L. 500 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 12 marzo, 16 aprile, 17 giugno, 30 agosto e 2 novembre 1937 dalla Esattoria comunale di Ascoli Piceno, pel pagamento delle prime cinque rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorenza Brigida fu Vito e Rossi Marco, ecc. sull'art. 504 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Cannellini Giuseppina delegata nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 114.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numero 587641 di L. 5320 e serie 1ª n. 898995 di L. 5316, emesse dalla Esattoria comunale di Castel S. Pietro rispettivamente il 30 marzo ed il 17 giugno 1937 per versamento della prima e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Società Anonima Agricola Fiduciaria con sede in Roma, secondo l'art. 451 del ruolo terreni di detto Comune con delega al dott. Enrico Breda-Roma pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 115.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 875701, 875925 e 29120 di L. 83.30 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 27 marzo, 30 aprile e 31 agosto 1937 dall'Esattoria di Aradeo, pel pagamento della 1ª, 2ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cesari Mariannina di Donato, usufruttuaria, e Angelelli Onofrio, proprietario, secondo l'art. 63 del ruolo terreni di detto comune, con delega ad Angelelli Onofrio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli predetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 115-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 29118 di L. 66.75, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Aradeo, pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Minerla Nicola fu Antonio secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Angelelli Onofrio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli predetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 116.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di sesta serie n. 579060 di L. 933,40, rilasciata il 23 settembre 1938 dall'Esattoria comunale di Carlentini pel versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Costanzo Salvatore fu Sebastiano ed altri secondo l'art. 39 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Lanteri Sebastiano di Michele per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(43)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 1

del 2 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,36
Francia (Franco)	44,45
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belgas)	3,3235
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira Egiziana)	80,36
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5440
Portogallo (Scudo)	0,7251
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,775
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,10
Rendita 5 % (1935)	92,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,30
Id. Id. 5 % (1936)	94 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,62
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,275
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 2

del 3 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,31
Francia (Franco)	44,40
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,43
Belgio (Belgas)	3,34
Canada (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,31
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,41
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5440
Portogallo (Scudo)	0,7242
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,10
Rendita 5 % (1935)	92,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,325
Id. Id. 5 % (1936)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,875
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,40
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,175

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione (grado 11°, gruppo B)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 1934-XII che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di revisione della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1939-XVIII, n. 989175, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (grado 11°, gruppo B), di cui quattro son riservati agli invalidi di

guerra o per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1939-XIV.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° ed essere in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere del gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano o che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari, ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè per i decorati al valor militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima: cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestasse ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni caso interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretario generale della Corte stessa entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovani di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

d) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima ed a disimpegnare convenientemente il servizio anche in A. I. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre nei riguardi del servizio in A. I.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso;

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 e n. 957 del Giornale militare rispettivamente degli anni 1922 e 1936, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'articolo 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito stesso dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *c*) apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *c*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli ed ai cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificanti dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare.

Coloro che appartengano al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) titoli di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

m) una dichiarazione, redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità, di non appartenenza alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge, 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

I concorrenti che risiedano nell'Africa Italiana, nei possedimenti italiani ovvero all'estero potranno presentare la sola domanda entro il termine di cui al precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tuttavia è riservata ai candidati la facoltà di esibire oltre il termine stabilito dal presente bando, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di nuovi titoli nei riguardi della preferenza nell'ordine di graduatoria e della precedenza in caso di parità di merito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orinetale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non solato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1396-XIV.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f), l), ed ai commi 5, 6 e 7 della lettera h) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera h) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, se, e nell'affermare per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere c), h) ed i) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciato dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, possono produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere b), d) ed e), una attestazione dell'Autorità dalla quale dipendono da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di matematica o di ragioneria di Istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 11 novembre 1938, n. 1858.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari, degli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con l'assegno lordo mensile di L. 729,41, già ridotto ed aumentato ai sensi delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII.

Il presidente: GASPERINI

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

1. — Nozioni di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e corporativo) e di diritto privato (civile e commerciale).

2. — Nozioni sulla Corte dei conti e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

3 — Prova pratica su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) aritmetica e algebra elementare fino alle equazioni di secondo grado ad una incognita, incluse;

b) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale

1 — Le materie delle prove scritte.

2 — Nozioni di economia corporativa, di scienza delle finanze e di statistica.

Il presidente: GASPERINI

(61)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1939-XVIII, n. 989175, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indotto un concorso per titoli a tre posti di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè per i decorati al valor militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo, che sappia leggere e scrivere e che, alla data del 4 febbraio 1937, prestasse ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni caso interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al presidente della Corte dei conti e redatta su carta bollata da L. 6, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

d) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette,

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima e a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre anche nei riguardi del servizio in Africa italiana. Per gli invalidi affetti da lesioni ascritte alla 9ª e 10ª categoria il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci indicate all'art. 15, comma 2°, del regolamento approvato con R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non

isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 e n. 957, del Giornale militare, rispettivamente degli anni 1922 e 1936, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera c), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato, per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera c), relativi ai cittadini residenti all'estero, ad italiani non regnicoli e a cittadini sammarinesi, che si trovino nelle condizioni previste al comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere od eventuale titolo di studio;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira;

n) una dichiarazione, redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità, di non appartenenza alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

I concorrenti che risiedono nell'Africa Italiana, nel possedimenti italiani ovvero all'estero potranno presentare la sola domanda entro il termine di cui al precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzato. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*), ed ai commi 5 e 6 della lettera *h*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *h*) ed *i*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciato dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche il loro stato di famiglia.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Una Commissione, da nominarsi con successivo decreto, e composta di un referendario, presidente, di un vice referendario e di un revisore capo, membri, formerà la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato designato dal presidente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali concessi dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV; nonchè dei diritti preferenziali previsti dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova con l'assegno lordo mensile di L. 332.56, già ridotto ed aumentato ai sensi delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistono le condizioni richeste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il presidente: GASPERINI

(62)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 90 posti di volontario (gruppo B) nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, con il quale venne fatta riserva di stabilire i giorni in cui avrebbero avuto luogo le prove scritte del concorso a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 90 posti di volontario (gruppo *B*), nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1940-XVIII e si svolgeranno presso le sedi indicate all'art. 8 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII.

Roma, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(63)

Diario delle prove scritte del concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale venne fatta riserva di stabilire i giorni in cui avrebbero avuto luogo le prove scritte del concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette avranno luogo nei giorni 15 e 16 marzo 1940-XVIII e si svolgeranno presso le sedi indicate all'art. 8 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII.

Roma, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(64)

Graduatoria generale del concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1939-XVII, con il quale fu indetto, per l'anno scolastico 1939-1940, un concorso per esami per l'ammissione di 24 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 26 agosto 1939-XVII;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 12 sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della Regia guardia di finanza al corso allievi ufficiali della Regia accademia del Corpo stesso, per l'anno scolastico 1939-1940;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 24 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1939-1940

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Punto di merito complessivo
1	Angelini Claudio	16.66
2	Corrubia Attilio	15.26
3	Pece Raffaele	15.20
4	Meucci Mario	15.06
5	Natale Aldo	15
6	Gindre Giacinto	14.73
7	Re Mario	14.66
8	Borruso Vito	14.46
9	Dell'Isola Arturo	14.40
10	Battezzati Enrico	14
11	Azzarone Donato	13.93
12	Canovaro Ferruccio	13.73
13	Di Tomassi Dino	13.46
14	Occhipinti Giuseppe	13.26
15	Caboni Mario, figlio di invalido di guerra	13.20
16	Stanà Leonardo	13.20
17	Ughi Renato, nato il 16 maggio 1920	13.06
18	Garufi Manlio, nato il 14 gennaio 1921	13.06
19	Settanni Michele	12.93
20	Palmeri Vittorugo	12.73
21	Salvatore Dante	12.60
22	Rodriguez Pereira Giuseppe, nato il 15 marzo 1917	12.53
23	Nicotera Ugo, nato il 1° agosto 1919	12.53
24	Bolognesi Franco, nato il 22 agosto 1920	12.53
25	Gracci Angiolo	12.06
26	Moraggi Domenico, nato il 3 agosto 1919	11.80
27	Zà Antonio, nato il 30 settembre 1919	11.80
28	Segulin Luciano, nato il 16 dicembre 1919	11.80
29	Rella Enzo, nato l'8 settembre 1920	11.80
30	Lauro Fulberto, nato il 22 febbraio 1921	11.80
31	Rochira Italo, nato il 19 ottobre 1916	11.73
32	Gattinoni Camillo, nato il 22 giugno 1919	11.73
33	Montanari Danilo, figlio di invalido di guerra	11.66
34	Venturini Antonio, nato il 10 novembre 1916	11.66
35	Pollice Claudio, nato il 13 febbraio 1920	11.66
36	Giuliani Carlo	11.46
37	Izzi Mariano	11.20
38	Rolla Giorgio	11.13
39	de' Grandis Angelo, nato il 18 agosto 1917	10.86
40	Majorana Mario, nato il 1° gennaio 1920	10.86
41	Corbini Bruno	10.80
42	Ferrara Armerindo	10.40
43	Caggiano Augusto	10.13
44	Bova Achille, figlio di invalido di guerra	10
45	Desiderio Arturo	10

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Angelini Claudio
2. Corrubia Attilio
3. Pece Raffaele
4. Meucci Mario
5. Natale Aldo
6. Gindre Giacinto
7. Re Mario
8. Borruso Vito
9. Dell'Isola Arturo
10. Battezzati Enrico
11. Azzarone Donato
12. Canovaro Ferruccio
13. Di Tomassi Dino
14. Occhipinti Giuseppe
15. Caboni Mario
16. Stanà Leonardo
17. Ughi Renato
18. Garufi Manlio
19. Settanni Michele
20. Palmeri Vittorugo
21. Salvatore Dante
22. Rodriguez Pereira Giuseppe
23. Nicotera Ugo
24. Bolognesi Franco

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Gracci Angiolo
2. Moraggi Domenico
3. Zà Antonio
4. Segulin Luciano
5. Rella Enzo
6. Lauro Fulberto
7. Rochira Italo
8. Gattinoni Camillo
9. Montanari Danilo
10. Venturini Antonio

11. Pollice Claudio
12. Giuliani Carlo
13. Izzi Mariano
14. Rolla Giorgio
15. de' Grandis Angelo
16. Majorana Mario
17. Corbini Bruno
18. Ferrara Armerindo
19. Caggiano Augusto
20. Bova Achille
21. Desiderio Arturo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma — per effetto dell'art. 3, ultimo comma, del citato Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961 — i primi sei candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(106)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 27134 div. sanità in data 12 agosto 1939, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Vista la nota prefettizia pari numero e data del precedente con la quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Villarboit il dott. Cavagnino Pietro;

Vista la lettera del podestà di Villarboit del 31 ottobre 1939-XVIII, con cui si comunica che il dott. Cavagnino Pietro ha rinunciato al posto;

Visto il telegramma del podestà di Villarboit n. 25295 del 22 novembre 1939, con cui si comunica che il dott. Gillo Giuseppe non ha accettata la suddetta condotta;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta di Villarboit il dott. Costantini Altomonte.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Villarboit, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 18 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: Baratelli

(48)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 11 agosto 1939-XVIII, n. 15001, con i quali rispettivamente, veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI e veniva provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Ritenuto che il dott. Guglielmo Verardini Prendiparte, primo classificato, ha rinunciato al posto di titolare della seconda condotta veterinaria del comune di Imola, come risulta dalla deliberazione podestarile 6 novembre 1939-XVIII, n. 823, resa esecutiva il 22 novembre 1939-XVIII al n. 35020;

Ritenuto che il dott. Corradino Sangiorgi, secondo classificato, dichiarato vincitore per la condotta veterinaria del comune di Baricella, il quale nella domanda di ammissione al concorso aveva indicato il seguente ordine di preferenza delle sedi: Imola, Baricella, interpellato a termini degli articoli 55 e 26 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, ha dichiarato con lettera 24 novembre 1939-XVIII di accettare la dichiarazione di vincitore per la seconda condotta veterinaria di Imola.

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Corradino Sangiorgi è dichiarato vincitore per la seconda condotta veterinaria del comune di Imola in sostituzione del dottor Guglielmo Verardini Prendiparte.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Imola.

Bologna, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: Salerno

(51)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 11 agosto 1939-XVIII, n. 15001, con i quali rispettivamente, veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI e veniva provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Visto il proprio odierno decreto n. 36471 con cui il dott. Corradino Sangiorgi, secondo classificato, già dichiarato vincitore con il citato decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 15001, per la condotta veterinaria del comune di Baricella viene dichiarato vincitore per la seconda condotta veterinaria del comune di Imola resasi vacante in seguito alla rinuncia del primo classificato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione di altro vincitore per la condotta di Baricella.

Attesochè il terzo classificato dott. Paolo Pinelli, dichiarato vincitore con il citato decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 15002, per la condotta consorziale di Tossignano, ha indicato nella domanda di ammissione Tossignano, Imola, Baricella, il dott. Luigi Pirazzoli, quarto classificato ha indicato nella domanda di ammissione al concorso l'unica sede di Imola, il dott. Molinari Paolo quinto classificato ha indicato nella domanda di ammissione al concorso le seguenti sedi, in ordine di preferenza Imola, Baricella, Tossignano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XVII, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paolo Molinari è dichiarato vincitore per la condotta veterinaria del comune di Baricella in sostituzione del dott. Corradino Sangiorgi.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Baricella.

Bologna, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: Salerno

(50)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.